

XXXIII.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1889

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla convalidazione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887), 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale* — *Osservazioni del senatore Brioschi* — *Presentazione del progetto di legge per lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1889-90; di tre distinti disegni di legge per approvazione delle eccedenze di impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, e della guerra; e di un quinto progetto per approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali* — *Ripresa della discussione* — *Considerazioni del senatore Alvisi e del senatore Majorana-Calatabiano, relatore* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge dopo una raccomandazione del senatore Brioschi sull'art. 1 e risposta del commissario regio* — *Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1889-90* — *Osservazioni del senatore Cavallini e risposta del ministro della guerra* — *Approvazione di tutti i capitoli e dei totali parziali e generali del bilancio e rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Estensione ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del Corpo reale equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465; 2. Soppressione dell'obbligo della ferma di sei anni pei sott'ufficiali della regia marina* — *Osservazioni del senatore Pierantoni sull'ordine del giorno della seduta ventura.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Sono presenti il ministro della guerra ed il commissario regio, onor. Carcano. Più tardi intervengono i ministri del Tesoro e della marina.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Griffini domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Convalidazione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887), 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale** » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:

« **Convalidazione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887), 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle ga-**

belle con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che il Senato desideri di non prolungare di troppo la discussione, che dura già per il terzo giorno, di questo progetto di legge.

Quindi sarò brevissimo, e mi terrò in quei limiti in cui mi tenni la prima volta.

Non credo necessario di fare dispute teoriche sopra le due scuole, delle quali tanto si parlò in questa stessa Assemblea; inquanto che, sarà mia ignoranza, ma io non ho mai saputo conoscere nelle denominazioni di quelle scuole alcun concetto preciso.

Io non credo che ci sia liberista a questo mondo il quale volesse mantenere il proprio paese senza dazio d'entrata, come non credo che vi sia alcun protezionista, il quale volesse invocare le famose mura della China.

Perciò io le considero come due tendenze, le quali devono necessariamente subire modificazioni per cause estranee al fatto loro; cioè, come diceva benissimo l'onorevole Magliani l'altro giorno, vi sono molte cause estranee, quali sarebbero le condizioni politiche, le condizioni economiche, una minore o maggior produzione, ecc., che possono portare dei periodi in cui prevale piuttosto l'una che l'altra tendenza, ma agli estremi non ci si va mai. Cosicché la semplice osservazione dei fatti è la via più sicura e la migliore per procedere con vantaggio del paese. E non si smuove da questa linea di condotta quanto dissero ieri il collega Cambridge-Digny e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Essi osservano: con fenomeni così complessi, come quelli economici, credete voi di potere applicare lo stesso metodo sperimentale, che applicate ai fenomeni chimici o fisici? Vi sono, io rispondo, i fenomeni dell'anima, ancora più complessi di quelli chimici e fisici; eppure la psicologia che fa progressi è quella sperimentale. Vi sono i fenomeni sociali, che sono anche più complessi di quelli dell'anima; eppure voi tutti conoscete una scuola inglese, la quale ormai è invalsa in tutta Europa, che non tratta di questi fenomeni se non dal solo punto di vista teoretico, di cui vi parlava in principio. A me pare quindi una discussione affatto oziosa; e allora mi conforto anche nel vedere, che, seb-

bene io, come dichiarai l'altro giorno, sia incompetente in cose economiche e non accetti il gentile invito dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di ritenermi anche in questa parte capace pel fatto solo che presiedo un'Accademia dove tutte le scienze sono rappresentate...

Senatore ALVISI. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI... Però per quanto incompetente, devo osservare che, da quel poco che leggo, so che anche gli economisti attuali non si occupano più di queste distinzioni di scuola.

L'altro giorno il collega Magliani citava, lodandolo, un libro recente intitolato: *Politica e finanza*, di Buxton.

Ebbene, in questo libro vi è un capitolo intitolato appunto: *I trattati di commercio*. Se l'onor. mio amico Majorana vorrà leggere quel capitolo vedrà che l'autore, senza esprimersi in favore nè dei protezionisti nè dei liberi scambisti, trattandosi di stipulare un trattato di commercio fra l'Inghilterra e la Francia, egli non fa che riportare dei dati di fatto d'importanza assoluta, senza esprimersi sopra le proprie tendenze in un senso o nell'altro. Orbene, fra questi dati di fatto ve ne sono due che mi hanno specialmente colpito, e che credo degni di riferire al Senato, per sostenere ancora di più la mia tesi dell'altro giorno, cioè la impossibilità in cui eravamo, e in cui, per convinzione mia, saremo di stipulare un trattato di commercio con la Francia indipendentemente dal fatto della nostra tariffa generale.

Il Buxton nel capitolo accennato riporta due note diplomatiche, una del 1880, e il senatore Majorana e il Senato sanno, che appunto le trattative fra la Francia e l'Inghilterra per il trattato di commercio sono del 1880-81-82.

Questa nota del 1880 dice così:

Il primo ministro (e questo era sir Dilke che scriveva a lord Granville), il primo ministro, Ferry, d'accordo col suo collega ministro del commercio Tirard, oggi presidente del Consiglio, osserva che il presente Governo di Francia è un Governo libero-scambista, ed essi sono desiderosi di stipulare coll'Inghilterra il trattato più liberale che potesse ottenere l'approvazione della Camera; che non temevano tante difficoltà da parte della Camera quanto da parte del Senato, il quale conteneva un nucleo protezionista molto forte. Che anzi, fino ad un certo

punto la maggioranza del Senato era protezionista. (Parlo sempre del 1880).

Un secondo dispaccio è del 1881; è una nota di lord Granville all'ambasciatore inglese a Parigi, nella quale nota si fa un sunto di una conversazione, di una divertente conversazione, che lord Granville aveva avuto col signor Challemel-Lacour che era allora l'ambasciatore francese a Londra; e questa è dell'agosto 1881.

In questo sunto di conversazione è detto che il signor Challemel-Lacour osserva essere egli senza dubbio *un libre échangiste, mais un libre échangiste français*, perchè egli riconosceva, lui *libre échangiste français*, la necessità di tutelare gli interessi dell'industria nazionale.

Lord Granville rispose che egli doveva, dietro queste dichiarazioni, supporre che *un libre échangiste français* dovesse dire quello che in Inghilterra si dice un protezionista.

Ora io da queste note ho trovato anche la definizione mia e di tutti quelli che la pensano come me; io mi chiamerò un libero scambista italiano, lasciando all'onorevole relatore ed a quelli che la pensano come lui il titolo di libero scambista cosmopolita, universale, se così meglio gli piace.

L'onor. senatore Magliani, nel suo dottissimo discorso di avant'ieri, ha difeso con tale maestria la tariffa generale del 1887, che il Senato spero avrà potuto supporre che sia opera sua, ciò che nega l'Ufficio centrale.

Ecco, io non sono mai stato ministro e da questo lato ho la più grande tranquillità pel mio avvenire; così ora come in seguito, per questa tranquillità potrò in ogni caso particolare giudicare sia dei fatti, sia di leggi, colla più grande, colla più completa libertà di esame, in quanto che sarò ben sicuro di non contraddirmi con qualche altro mio precedente.

L'onor. Majorana ha quelle sue colonne di Ercole che sono gli anni 1877 e 1878, che segnano per lui il culmine della potenza intellettuale economica del nostro paese posta a disposizione di esso.

L'onor. mio amico Majorana sa quanto io apprezzi gli uomini che sentono la propria responsabilità; su questo punto siamo d'accordo. Se non che a me pare che per difendere questa responsabilità non era necessario di creare una leggenda intorno a questa tariffa generale.

E leggenda, diciamolo francamente, è quello

che è scritto alla pagina 22 della sua relazione e che è stato letto ieri in Senato dall'onor. senatore Rossi.

Io lo rammenterò per quello che devo dire dopo.

« Non fu così dei metodi preparati, in nome di pretese volontà di nazione e di popolo, da iniziative parlamentari, tollerati prima, poi subito dal Governo, posti in atto senza alcuna transizione; dei quali, per altro, si è giunti a tale, che non si sa dove più veramente rintracciarne il merito e la responsabilità. È tempo che il Governo riprenda esso l'iniziativa, e assuma intera la responsabilità dell'indirizzo doganale; compia gli atti e i fatti che sono nel suo potere; chiami d'urgenza il Parlamento a studiare e deliberare le sue proposte ».

Vediamo bene come le cose sono andate.

Una parte l'ho detta l'altro ieri, adesso vengo alla seconda parte.

Il Governo presentò la tariffa generale (e il Governo era allora rappresentato dall'onor. Magliani alle finanze e dall'onor. Grimaldi all'agricoltura), il 15 gennaio 1887 alla Camera elettiva.

La Camera essendosi allora prorogata qualche giorno dopo, non si potè nominare la Commissione, della quale nominata poi fecero parte, onorevole Majorana, tre degli attuali ministri: l'onor. Giolitti, il Boselli ed il Miceli; un sottosegretario di Stato, il collega Gagliardo, e dico collega perchè il Gagliardo faceva parte anche della Commissione d'inchiesta. E avevamo anche il Damiani nella Commissione d'inchiesta, si vede che il Governo c'entrava, e prima e dopo; ma andiamo avanti. Non essendosi potuto nominare la Commissione e radunare, il Governo, il 18 aprile, presentava alla Camera dei deputati un progetto di legge sui provvedimenti finanziari. Ed in questo progetto di legge vi era l'art. 14 col quale si chiedeva di essere autorizzati ad applicare per decreto reale, il 1° gennaio 1888, il progetto di riforma doganale presentato alla Camera dei deputati il 14 gennaio 1887.

Mi pare che un Governo che voglia applicare la tariffa per decreto reale bisogna che abbia bene la coscienza che questa tariffa doganale abbia un valore, e quindi non dubito che questo fosse il pensiero del Governo.

Quella Commissione non credette opportuno

di dare questa autorizzazione; ma ciò che importa di leggere nella relazione di quella Commissione è questo: qual fosse la ragione principale per la quale il Governo aveva chiesta quell'autorizzazione. È lì scritto:

« Il Governo, pur riconoscendo la forma inusata ed aspra dell'art. 14 (che ho accennato), sostenne di fronte alla Commissione la necessità di ottenere l'equivalente, avendo dichiarato che esso non sentiva tutelati a sufficienza gli interessi del paese, se entro il giugno e prima di aprile coi negoziati commerciali colla Francia e coll'Austria-Ungheria non fosse approvata la nuova tariffa ».

Dunque vedete come si disegnano le cose ben diversamente da quello che ha voluto far credere il nostro relatore dell'Ufficio centrale, perchè qui è un Governo il quale sente tanta responsabilità dei propri atti davanti a quei trattati che intendeva di fare, il quale chiede alla Camera o che si decida subito sopra questa tariffa, oppure lasci che esso possa promulgarla sei mesi prima dell'epoca in cui doveva andare in attività, perchè appunto su quei sei mesi potevano cadere possibilità di trattati di commercio con altre nazioni.

Ma in quella leggenda c'è, oltre a questo, che poi il progetto di legge, andato alla Camera è stato messo tutto sottosopra, per cui non esiste più niente del lavoro fatto dall'antica Commissione.

Questo è molto singolare.

Ecco: la Commissione per la brevità del tempo, come dice nella sua relazione, doveva limitarsi ad una revisione sommaria lasciando le voci contro le quali non si era sollevato alcun contrasto, o non era giunta alcuna petizione alla Camera, proponendo ulteriori revisioni a breve scadenza ed in determinato modo per quelle materie nelle quali, come avviene per i prodotti chimici, gli studi finora furono insufficienti.

Alla Camera che cosa avvenne?

Alla Camera furono rialzati alcuni dazi e credo che anche l'onor. Magliani lo abbia accennato l'altro giorno.

Per non tediare il Senato non accennerò a quei sei o sette dazi che furono aumentati. Si può però dire che gli aumenti portati dalla Camera in quella discussione furono tutti degli

aumenti così felici che resero possibile il trattato di commercio con l'Austria-Ungheria.

Il grande cavallo di battaglia è la diminuzione dell'esportazione e dei prodotti agricoli ed i gravi danni che ne soffre il paese.

L'onor. Magliani ha già l'altro giorno ridotto nei suoi veri limiti questa diminuzione nell'esportazione e vi ha detto: Limitatela al vino, perchè rispetto agli altri prodotti o l'esportazione si fa come prima, o l'esportazione non si faceva già precedentemente alla tariffa doganale.

Egli vi ha anche detto che una della ragioni della diminuita esportazione bisogna ritrovarla anche nelle condizioni attuali un po' differenti da quelle di prima.

Bisogna però, per essere esatti, dire che quello che ha perso l'Italia l'ha guadagnato la Spagna e l'Algeria, la Spagna principalmente.

Ma dove bisogna veramente rintracciare la causa dei danni che soffre la proprietà italiana per la mancata esportazione dei vini?

In quegli anni in cui l'esportazione fu così abbondante, che non solo s'esportarono vini ma anche l'uva, avvenne una trasformazione agricola.

Chi sa qual numero di ettari di terreno seminati prima a cereali o che servivano di pascolo o erano bosco, oggi sono ridotti a vigneti! Si fecero queste piantagioni nelle Puglie, in tutto l'alto Appennino, nel Modenese, nel Parmigiano, nell'Alessandrino.

Non posso citare cifre esatte, ma certo se si sapesse il numero di ettoltri di vino prodotto da quei terreni in più di 5 o 10 anni fa, si avrebbe in gran parte la spiegazione della crisi agricola.

Non essendo presente il collega Boccardo, tralascio di parlare di alcune cose che avrei voluto dire a lui; ma di una bisogna che io dica, sebbene egli non sia presente. Avrei amato avere una spiegazione di quel, direi *rebus*, dei buoi della Sardegna. Come? Non si possono trasportare dei buoi dalla Sardegna in Inghilterra dove non hanno dazio?

Ma è la nostra tariffa generale che impedisce di portare buoi dalla Sardegna in Inghilterra?

Per me è un *rebus*; ma non essendo presente l'onor. Boccardo, passo oltre.

Quello però che non voglio passare sotto

silenzio, è una opinione dell'onor. Majorana, divisa anche dal senatore Boccardo che nel suo discorso disse delle frasi vecchie, ma con forme nuove; il paese, diceva egli, che non ha nè ferro, nè fuoco non può essere paese industriale.

Ora io credo che 30, 40 anni fa si potesse parlare dell'industria in questo modo. Ma il progresso industriale è tale che ci sono dozzine d'industrie manifatturiere per le quali, esservi un po' più, un po' meno di ferro e di fuoco importa poco.

Vi sono altre centinaia d'industrie le più recenti, come sono quelle della chimica, le quali possono fare da sé.

Quindi veramente questo limite posto proprio alle nostre nazionali, questo concetto antico io non l'ammetto. E così conchiudo: io aveva due compiti; l'uno era quello di difendere i miei colleghi della Commissione, come ho fatto l'altro giorno. L'altro era quello di dimostrare che eravamo sempre di accordo col Governo e non avevamo imposta la nostra volontà; e l'onorevole Magliani l'ha detto ed io lo ripeto oggi.

Ora non ho che a fare una raccomandazione al Governo, ed è questa, che non segua per niente le proposte del nostro Ufficio centrale, che non segua soprattutto i suoi metodi, vale a dire che non passi mai per il capo nessuno di questi uomini che sono sul banco del Governo, che dopo 15 soli mesi di applicazione di una tariffa se ne possano trarre delle conseguenze. Ed io mi metto anche dal lato tecnico, perchè ieri l'onor. commissario regio ci ha portato delle cifre.

Queste cifre, io spero, l'avrà notato l'onorevole Majorana, relatore dell'Ufficio centrale, queste cifre sono del commissario regio.

Ebbene, se io ragionassi come lui, e come i suoi colleghi dell'Ufficio centrale, dovrei dire così: la tariffa doganale, almeno dal lato fiscale, vi dà buoni risultati, perchè le cifre che io ho dinanzi vi dicono che, lasciando gli spiriti, il petrolio, il caffè, lo zucchero e il grano, che non ha niente a che fare con ciò di cui noi parliamo, saranno 103 milioni il prodotto di quest'anno, cioè un milione più della previsione. Intanto la tariffa certamente danno non ne ha portato. E siccome si prevedeva che essa avrebbe fatto aumentare questi diritti fiscali, io ne potrei trarre qualche conseguenza, ma me ne

astengo, e solo mi compiaccio che questi 103 milioni entrino nelle casse dello Stato. Perciò io mi sento più forte nel pregare il Governo a non seguire l'Ufficio centrale nella via indicata, specialmente nelle ultime parole della relazione dell'Ufficio stesso.

Presentazione di quattro progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare:

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia, giustizia e culto.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi quattro progetti di legge, i quali saranno stampati e trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Premetto all'attenzione del Senato questa grave considerazione che, se dovessi parlare nel senso di mettere l'armonia fra le due parti che si sono disputate il primato della teoria del libero scambio e del protezionismo, non avrei cominciato. Ma non voglio assolutamente entrare nella questione teoretica; per me starò con la chiusa del discorso dell'onor. sottosegretario di Stato, il quale ha annunciato che dopo questa legge delle tariffe ve n'è allo studio un'altra per modificarla nel caso si ritenesse conveniente.

Mi pare che questo sia stato il concetto preciso dell'onor. sottosegretario di Stato.

Ed è in questo senso che voglio portare an-

ch'io il mio tributo di idee alquanto diverse da quelle che molti dei nostri colleghi hanno svolto, per venire ad una conclusione pratica.

Io non entrerò nelle questioni di partito nè di Destra, nè di Sinistra anche se mi chiamassero radicale perchè tengo a questi due intendimenti, di credere, cioè, che con le mie idee si possa rifornir meglio le casse dello Stato, e nello stesso tempo dare soddisfazione alla libertà e alla maggior produzione del paese. M'ingannerò, come mi sarò ingannato in altre proposte, che caddero senza essere raccolte da nessun ministro; noto però che avvi questo di particolare in Italia che i ministri scelgono le Commissioni fra quelli che già approvano i loro principî, e i contraddittori vengono sempre allontanati. Quindi le leggi essendo portate alla discussione col peso dell'approvazione di una Commissione il Parlamento le approva, mentre le Commissioni appartenendo per lo più allà maggioranza ministeriale difendono le leggi che talvolta partano anche da principî cattivi.

Questa è una cosa che avviene tutti i giorni e che noi sappiamo.

La Sinistra non ha avuto i vantaggi che ha avuto la Destra, avendo dovuto, per diventare maggioranza, attirare a sè non i suoi amici e quelli che componevano la vera Sinistra, ma i suoi avversari chiamati in appoggio dal Governo, che vi introdussero le loro idee e le fecero prevalere; e siamo così venuti alla famosa teoria del Depretis: *ritocchi e non riforme*.

Quindi non abbiamo avuto in 13 anni di governo della Sinistra nessuna riforma radicale che potesse contentare il paese, nè si sono proposte riforme secondo le idee de' deputati di Sinistra che le avevano sosteute.

Anche l'onor. Magliani sa che io sono sempre stato in questo concetto che esprimeva, celiando:

Che bella difficoltà! Fatemi ministro domani, mi farò una maggioranza dalla quale sono sicuro di far approvare i progetti opposti a quell'indirizzo che desta tanti lamenti.

Io non accuso nessuno di favore, ma dico ai ministeriali: l'approvare il Governo torna sempre se non altro ad aureola di gloria.

Ho fatto queste considerazioni per giustificare le mie idee di riforma finanziaria che sebbene non furono mai messe in legge e furono così di sbalzo ed in parte da qualcuno accettate, ma

non mai per intero adottate: nè furono accettate integralmente quelle dell'onor. Majorana-Calatabiano, diventato due volte ministro, quando non combinavano col programma della Destra, in trasformazione coll'onor. Depretis. Egli essendo ministro sa quante lotte ha dovuto sostenere per presentare i progetti di legge secondo le teorie da lui manifestate, e che io specialmente divido sul credito circolante, e che mi pare dividesse anche l'onorevole Boccardo, economista poi modificato dall'uomo politico.

Nello stesso Senato si sono palesate le due correnti delle quali ho parlato, ed avete veduto che, eccezione fatta del senatore Cambray-Digny, il quale, non per politica, ma perchè toscano ha le tradizioni toscane della libertà assoluta, ha appoggiato il mio amico Majorana-Calatabiano nella sua relazione, ed ha confortato dei suoi favorevoli apprezzamenti l'onor. Boccardo che è sostenitore delle medesime idee.

Invece per l'onor. Magliani, sorsero in difesa l'onor. Brioschi e poi l'onor. Rossi, ma questo ultimo non nel senso ministeriale ma delle idee protezioniste alle quali mostrava piegare il docile intelletto dell'onor. Magliani nel libro delle nuove tariffe.

Servendosi di queste contraddizioni del suo partito, il senatore Brioschi ha tempestato di frecciate l'onorevole mio amico Majorana e le sue teorie.

Dunque, tornando a me, che vorrei ristabilire il principio del libero scambio nei trattati di commercio coll'estero, devo affidare alla speranza di un altro progetto di legge già promesso dal ministro per modificare, se occorra, il criterio troppo elevato delle tariffe. A questo proposito mi ricorre un'idea praticissima e chiara, la quale fu da me esposta in quella travagliata epoca dell'avvenimento della Sinistra al potere, citata dall'onor. Brioschi, del 1877 e 1878.

Questa idea era fra quelle propuguate dalla Sinistra, che io, ingenuo, avevo registrate nella relazione del bilancio delle finanze, alla quale mi aveva designato il Sella con i suoi amici e miei avversari politici.

È d'uopo ricordare che col voto del 18 marzo essendo arrivato il partito di Sinistra al Governo, quantunque rimanesse in minoranza nella Commissione generale del bilancio, il Sella aveva giustamente osservato che una parte

dei deputati suoi amici essendosi staccata dalla maggioranza della Camera, ed il Governo essendo passato nella minoranza, così era necessario che si ottemperasse al fatto costituzionale mutando il relatore del bilancio del Ministero delle finanze; perciò indicò me, noto per principî e per forme uno dei più radicali combattenti del suo sistema di finanza e di Banca.

D'altronde io era da tutti conosciuto per lettore indefesso della *Raccolta degli economisti* iniziata dal nostro collega Ferrara e seguitata poi dall'onor. Boccardo, nonchè di tutti i trattati liberali che venivano pubblicati da Italiani e da Francesi.

Allora era ancora fresca la storia di Napoleone III che è stato liberista non alla francese come l'on. Brioschi chiama la scuola dei liberisti di Francia, ma davvero all'inglese, perchè, informato alla scuola di Cobden, concluse quel trattato coll'Inghilterra di libertà commerciale che non è ritornato a danno della Francia ma a onore di Napoleone e a vantaggio della sua nazione.

Tutti sanno che se la Francia ha accumulato quegli immensi tesori coi quali ha potuto superare la catastrofe del 1870, lo deve precisamente a questo trattato di libertà commerciale che in Francia ha tirato tutto l'oro del mondo.

Infatti trovandomi nel 1869 a Parigi, allora non dissenziente l'onor. Digny nella questione di Banche, ho potuto rilevare che in Francia vi erano almeno 10 miliardi di oro coniato, e spingendo le mie indagini anche nelle campagne, ho potuto sapere che molte famiglie di contadini tenevano in serbo la calza piena di napoleoni d'oro.

L'Imperatore aprendo le porte al libero scambio alla Francia coll'Inghilterra, aveva prodotto questa immensa ricchezza, e preparata quell'alleanza che condusse al famoso trattato del 1856, il quale fu cagione della gloriosa epopea franco-italiana del 1859 e del trattato di Zurigo del *non intervento*.

Ma sapete perchè i Toscani sono favorevoli al libero scambio? Basta ritornare alle guerre napoleoniche del primo impero, quando Napoleone I aveva intimato il blocco continentale e quindi la chiusura di tutti i porti alle merci inglesi. La Toscana invece tenne aperti tutti i suoi e fu allora che si sono accumulate quelle ricchezze che, malgrado i tempi e le circostanze

e la povertà del suolo (perchè non è ubertoso quel suolo che, frastagliato dagli Appennini e traversato da fiumi, e solcato da torrenti, non può produrre che per forza di uomini) ed anche oggi è la vanga quella che rende possibile la vera coltura intensiva.

Io mi spiegherò male per non essere compreso dalle nostre celebrità governative, ma in appoggio delle mie idee, cito sempre dei fatti, per vedere se riesco a togliermi di dosso la frase che i positivisti lanciano contro coloro che pensano e che studiano, dicendo che noi non si è positivi, perchè le idee degli altri si respingono dai ministri senza esame sebbene calcoli e fatti si citino dai proponenti a loro sostegno.

Questo mi è toccato sentirmelo sempre dire da tutti i ministri di Destra e di Sinistra. Il senatore Alvisi, si diceva, avrà ingegno ed avrà studiato, ma gli manca la *ruota* pratica che faccia girare.

Ma l'onor. Magliani sa quante volte fu avvisato colla esposizione delle formule pratiche, coi fatti comparati, che camminava sopra un terreno falso, che mancò sotto ai piedi ai suoi amici Perazzi e Grimaldi che s'intitolavano coordinatori delle sue idee!

Quando si trattò dell'abolizione del corso forzoso, io ebbi il coraggio, in mezzo al fanatismo generale, di dire che con 600 milioni non si potevano pagare due miliardi di biglietti; che bisognava prima produrre tanta merce che, venduta all'estero, potesse equilibrare la massa metallica per quella quantità d'oro che sarebbe bastata al cambio della carta, che il Governo e le Banche, una volta imprigionato quel poco d'oro, lo avrebbero liberato soltanto per obbedire ai banchieri nell'acquisto dei titoli governativi e ferroviari onde provocare artificialmente il rialzo alle Borse.

Queste mie osservazioni, in quel tempo, apparivano eresie e peggio, una lotta preconcepita contro un ministro tanto abile quanto decantato finanziere. Ma in fondo la verità è ancora oggi quella d'allora, malgrado che si siano fatti dei grandi sacrifici, fra gli altri quello delle convenzioni ferroviarie. Per 225 milioni abbiamo perduto una rendita di 60 milioni all'anno e ci troviamo di aver dato il 72 per cento o poco meno alle Compagnie, perchè si mettano mediatrici; e notate bene, *perchè*, ri-

peto, *si mettano semplici mediatrici* tra il Governo che comandava e il personale ferroviario che obbediva; erano proprio necessario dei banchieri senza nessuna idea tecnica amministrativa di ferrovie, che sacrificassero il 58 per cento di un prodotto, che assegnato in parte a ribasso delle tariffe e in parte all'aumento dei salari avrebbe creato un servizio modello per la prosperità nazionale e per la gloria del Governo.

Questo dimostra, secondo la mia opinione, che qualche volta questi uomini che si dicono pratici o matematici, come dice l'onor. Brioschi, possono appoggiare conclusioni legislative e affari sbagliati che poi tornano di danno a verità riconosciuta.

Adesso accennerò alle mie idee, nei rapporti di quanto esponeva il sottosegretario di Stato intorno al progetto ministeriale di studiare le modificazioni al sistema della tariffa generale.

Permetterà il Senato che io riassuma in breve le norme di quell'indirizzo che io vorrei fosse adottato in questo studio.

Studioso delle armonie di Bastiat, commentate dall'illustre Scialoia, avevo creduto e sono ancora convinto che i dazi doganali sono imposte di consumo che si fanno pagare alle materie ed alle merci di tutte le qualità che si scambiano fra il nostro e gli Stati esteri per sostenere le spese del Governo. Dunque con l'ideale della libertà economica e col principio che ho inteso sostenere dagli oratori di ieri, dagli amici come dagli avversari deriva la massima legislativa « che le tariffe doganali devono considerarsi come una delle entrate più importanti per pagare i servizi dello Stato, compreso necessariamente quello non semplice, non morale, e non economico che si riferisce alla loro riscossione ».

Domandate all'onor. ministro delle finanze se questo servizio dei proventi doganali non costa almeno il 30 per cento sugli incassi, e se le operazioni inerenti alle leggi contro il contrabbando oltre assorbire una somma enorme non valgono ad insinuare i sentimenti di immoralità nelle popolazioni, che nella insufficienza del lavoro e nella scarsa sua retribuzione trovano un eccitamento a contrabbandare le merci, contentandosi d'una parte di quella tassa che, per essere eccessiva, diventa remuneratrice per quelli che intendono di violare la legge.

Questo fu detto e ripetuto, e dimostrato all'evidenza ogni qualvolta il Ministero italiano ha voluto seguire la dottrina degli industriali alla Puy-Quartier. Se non voglio giungere per il momento fino a quel punto che arrivava il mio amico, l'onor. Semenza, cioè dell'abolizione assoluta delle dogane, ricordo però a favore di quel principio un fatto storico, sulla cui verità non può elevarsi alcun dubbio, cioè della libera importazione ed esportazione delle merci inglesi da tutti i porti e le spiagge del mare della Toscana, bandite e confiscate in tutto il continente europeo.

Ecco su quale fondamento di fatto e non di opinione io posava e poso il criterio legislativo delle dogane. Le nostre statistiche insegnano che di tre miliardi e più si compone il nostro movimento di scambio fra oggetti che entrano e sortono dai nostri confini.

Prego di stare attenti a questo ragionamento e dirmi se sbaglio, sebbene trattisi di un calcolo di aritmetica elementare; ebbene, se sono tre miliardi fra importazione ed esportazione, e quantunque si può ragionevolmente supporre che abbassando le tariffe cresca questo importo; pure fermiamoci ai tre miliardi e dividiamo tutte le materie che s'importano e si esportano in tre sole categorie, cioè materie *di necessità*, *di uso* e *di lusso*. Date ai singoli articoli che creano il movimento di entrata e di uscita il prezzo che si chiama *dazio ad valorem* e per ogni cento lire d'importo di ciascuna materia di queste categorie imponete un tanto.

Per esempio, sulle materie di necessità il 5 per cento, sulle materie di uso il 10 per cento, sulle materie di lusso il 20 o il 30 per cento.

Dalla media di queste tre cifre, se anche non superasse il 15 per cento, avrete, fra il dare e l'avere di tre miliardi, 450 milioni all'anno di entrata, che è molto di più di quanto ricavate e potrete ricavare col sistema delle vostre tariffe che, impoverendo il paese e arrestandone l'operosità, vi mette in odio coi Governi e col popoli più vicini.

Capisco che altro è parlare di morte, altro è morire, e credo che s'incontrerebbero delle difficoltà nelle riscossioni senza poter raggiungere le somme preventivate; dall'altra parte si manterrebbe però una salvaguardia nei coloniali che dando la maggiore entrata con poche voci

vi dispenserebbero dalla lotta dei trattati e dai fastidi delle dogane.

Quale Stato vi negherebbe la sua sincera ammirazione e quale popolo non aiuterebbe la nostra amicizia se vi presentasse non col *do ut des* dei dazi di compensazione e differenziali, che conoscete basati nella diffidenza o nel falso, ma colla tariffa doganale del 5 per cento sulle materie di necessità, 10 per cento sulle materie di uso, 20 o 30 per cento sulle materie di lusso sarà il gran difetto.

Fatta la legge trovato l'inganno, e l'inganno potrebbe tentarsi nelle fatture che cercheranno di falsare col registrare le materie di lusso nelle categorie delle materie di uso, quelle di uso nella categoria di quelle della necessità.

Io ammetto la lotta eterna del contribuente che tende sempre a pagare il meno possibile e quindi le frodi che potrebbero nascere in questo sistema; ma anche scemando la media riscuoterete sempre dai 300 ai 400 milioni che è follia sperare dal vostro sistema ormai provato insufficiente a produrre e molesto e immorale nell'applicare.

Mentre s'innalzano intorno agli Stati limitrofi, anche alleati od amici, le muraglie della China, perchè voi non aprite tutte le porte e non abbassate le vostre barriere, invitando quanti amano il vivere ed il lavoro a buon prezzo a inondare tutta l'Italia di merci, che sono valori e ricchezze, che se anche non potremmo comprare, resterebbero in deposito franco per i compratori di tutto il mondo, e ad ogni evento sarebbe un patrimonio, del quale resterebbe erede il nostro territorio ospitale.

Ma purtroppo in tutte le discussioni di argomento scientifico come fu posto oggi dai nostri più valenti scrittori di economia, vi è la politica che confonde le idee, per cui un accordo legislativo diventa impossibile.

I partiti sono intransigenti, e se anche qualcuno fosse più condiscendente, non si verrebbe per questo ad una conclusione pratica, come si è visto in tutte queste giornate in cui è durata la discussione.

Ho espresso un'idea che mi pareva facile e piana e quindi degna di studio per tutti i cultori delle scienze della finanza in armonia colla libertà e coll'interesse dei cittadini. Ma resta ancora il dubbio che l'onorevole ministro del Tesoro e quello delle finanze che appartennero

all'opposizione alla Destra adotteranno il criterio delle tariffe da me proposte, o seguiranno invece la via dei loro antecessori irta di contraddizioni, che fu fatale allo svolgimento della sua operosità, e porta la miseria della popolazione.

Meno che per i nostri ministri, questa proposta della scuola liberista sono certo che soddisferebbe ai bisogni della finanza, e al bene materiale e morale delle popolazioni.

Ciò detto, faccio punto.

Presentazione di un progetto di legge.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge riguardante l'approvazione di vendite, cessioni e permutate di beni demaniali, approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione del progetto di legge di cui è stato letto il titolo, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Darò brevissima risposta al discorso dell'onorevole senatore Brioschi.

Mi rallegro con lui che, dopo la discussione di ieri, si sia presentato molto più indulgente di quello che si era mostrato nel suo primo discorso.

Nel suo primo discorso, egli aveva attaccato come un errore notevole, ripetuto nella relazione, il fatto che la tariffa generale votata nel 1887, abbia avuto un'influenza deprimente sugli accordi internazionali che si mirava a stringere.

Modificando ora ciò che prima aveva detto, il senatore Brioschi, è venuto in un nuovo assunto. Ei dice, gli accordi fallirono *indipendentemente* dalla tariffa del 1887. Chi dice *indipendentemente* (e lo sa chi non è straniero al linguaggio forense), riconosce, nel fatto al quale

non attribuisce l'effetto, la causa o il titolo efficiente, comechè a tale causa ne ramodi o subordini un'altra.

Dunque, secondo il senatore Brioschi, fu causa dell'insuccesso anche la tariffa generale. Se non che, egli soggiunge che, ove quella causa fosse mancata, gli effetti, atteso il concorso di altre cause, sarebbero stati gli stessi. Ma cotesta, rispondo io, è una ipotesi, una mera ipotesi, alla quale resiste il ragionamento e la osservazione. Fu causa dell'insuccesso l'essersi dovuto porre a base di negoziati la tariffa del 1887; il resto è supposizione: e vado avanti.

L'onorevole senatore Brioschi dice che, nella mente del relatore, il periodo del 1877-78, rispetto al regime doganale, sia considerato come il culmine. Di che cosa è considerato culmine? Forse, onorevole Brioschi, del libero scambio? Di certo, io dico, no. Di che cosa allora è culmine? Se ella denuncia me come partigiano di una teoria di cosmopolitismo liberista, le dirò: come può ella farlo; se ad un tempo mi rimprovera che io mi lodi molto del fatto del 1877, al quale non fui straniero?

Ma quel fatto, essenzialmente nazionale, è fatto di una politica economica di transazione: lo riconobbi, lo dissi, e lo ripeto. È fatto positivo, determinato da principî non astratti, ma circoscritti, formulati in base alla osservazione dei fatti, agl'interessi, in quanto compatibili coi principî, della vita economica e della finanza italiana, in relazione agli altri Stati.

E mi vedo obbligato a ripetere qui che il fatto del 1877, cioè il trattato con la Francia e la susseguente presentazione al Parlamento del disegno di tariffa generale, non costituiva l'esaurimento del programma del Governo: dapoichè, sebbene erano stati stretti gli accordi con la Francia prima ancora della presentazione della tariffa, pure si mirava di lì a poco a stringerli anche con l'Austria-Ungheria. E allora, come già dissi e ora ripeto, una tariffa generale mancava di valore pratico: imperocchè l'Italia, che consentiva a tutti la clausola della nazione più favorita, era in relazione di scambi con la massima parte dei paesi civili; e la tariffa generale sarebbe stata grandemente assottigliata nella sua virtù, appena sottoscritto il trattato con l'Austria-Ungheria: del quale, anche nel 1877, si avevano tutti i dati perchè lo si conchiu-

desse: e di fatto ebbe immediato effetto, sulla fine del 1878: anzi io stesso ebbi l'onore di prendervi parte, perchè, ritornato allora all'Amministrazione, si conchiuse, innanzi tutto, il trattato con l'Austria-Ungheria; ed, essendo stato respinto il trattato del 1877 con la Francia, invece di abbandonare i reciproci rapporti commerciali alla tariffa generale, fummo solleciti e fortunati di stabilire con essa accordi provvisori, che durarono fino al 1881, quando il trattato definitivo fu sottoscritto. Posto tutto ciò, il periodo di economia pratica dal 1876 al 1879, non del solo 1877-78, ebbe invocati bensì e tenne di mira e saldi i principî, ma li adattò ad un tempo alla contingenza, di cui nessun uomo di Stato, teorista per quanto si voglia immaginarlo, può fare astrazione.

Ma la parte del discorso del mio amico il senatore Brioschi, che è sostanzialmente amena, si è quella in cui egli dice che io abbia tessuto una leggenda intorno alla genesi della legge di tariffa generale del 1887. Ma come? Egli aveva sotto gli occhi la mia relazione, nella quale sono riportati i fatti, indicati gli atti e perfino riprodotti i passi che provano l'origine, le fasi, lo sviluppo della legge del 1877; egli, il senatore Brioschi, risponde appunto al mio discorso di ieri, nel quale torno a provare, e, sotto alcuni aspetti, svolgo quanto avevo scritto nella relazione: e ora se ne viene, egli il senatore Brioschi, a dar principio alla sua storia, dalla presentazione del progetto di legge del 1887?

Ma la storia non è codesta. Il disegno di legge del 1887 è frutto del tema obbligato d'un lavoro di oltre cinque anni. All'87 non era più in potestà del Governo di non presentare la legge di tariffa che fu sanzionata in quel medesimo anno.

Dimentica l'onorevole Brioschi che, ad istanza del deputato Tegas, alla Camera dei deputati, nel 1886, non nel 1887, fu impulsato il Governo del Re a denunciare i trattati di commercio? Dimentica che, a seguito delle deliberazioni non dipendenti da alcuna iniziativa del Governo, ad esse, anzi, questo mostrandosi quasi estraneo, fu presa dall'Italia (dicembre 1886) l'iniziativa della denuncia dei trattati? Dimentica il senatore Brioschi che, non più tardi del principio del 1887, doveva essere presentata, a seguito

della legge del 1883 che istituiva la Commissione d'inchiesta, la legge sulle tariffe generali? Quale spontaneità dunque d'iniziativa, vi è nel Governo, nell'aver presentata quella tal legge?

Che non vi sia stata spontaneità, nel Governo, che questo anzi, si sia fatto condurre dalle manifestazioni della Camera, credendo con ciò di lasciare ad essa l'iniziativa e la responsabilità che avrebbe dovuto serbare a sè; è facile rilevarlo, prescindendo da altri documenti che sovrabbondano, dalla relazione sul progetto di legge del 1883 alla Camera dei deputati. In questa relazione, a pag. 3, si legge:

« Tanto i ministri - parlasi di quelli del 1878 - che allora presentarono e sostennero innanzi alla Camera il progetto di legge sulla tariffa generale, quanto la Commissione che lo approvò con qualche modificazione, e per la quale noi stessi avemmo l'onore di far la relazione, ben compresero e non nascosero, come il lavoro fosse stato accozzato in grande fretta, e come quindi gli mancasse quella compiutezza che solo una profonda e larga indagine consente a opere di tal fatta ».

Che ciò abbia compreso il relatore, lo intendo; ma che ciò sentisse dirsi di fronte il ministro, lo capisco poco: perchè il lavoro del 1878 era tutt'altro che accozzato. Era stato presentato nel 1877; era stato studiato da quella data Commissione presieduta dal senatore Scialoja, di cui ha parlato l'altro giorno l'onor. Magliani.

Del resto, coloro che s'intitolano moderati, hanno questo di particolare, che si reputano non solo in diritto, ma in dovere ben pure, di censurare le leggi che sono in vigore: mentre, d'altra parte, si credono privilegiatamente custodi e difensori delle leggi, siano anche riuscite, all'esperimento, poco adatte ai bisogni e poco rispondenti agli interessi del paese, ove altri, che moderati non siano creduti, vengano ad oppugnarle.

Dunque, secondo l'accennato documento, mancava alla tariffa del 1878 quella compiutezza che solo una profonda e larga indagine consente ad opere di tale fatta.

« E nè il Ministero - vi si soggiunge - nè la Commissione della Camera avevano tempo ed occasione di fare una somigliante ricerca; perchè, appena finiti i negoziati colla Francia, dovevansi cominciare quelli coll'Austria-Ungheria, i quali si attendevano assai difficili e laboriosi.

« D'altra parte, non potendosi allora immaginare che la Francia dovesse respingere il trattato di commercio con l'Italia, nel quale erano vincolati quasi due terzi delle voci della tariffa doganale, naturalmente il Governo e la Commissione non potevano occuparsi di queste voci, ma dovevano volgere ogni cura all'altro terzo di esse, non vincolate e particolarmente idonee a servire qual materia di trattazione e di compensi con l'Austria » (pag. cit.).

Dunque si comincia ad affermare il principio che le tariffe non si fanno per governare, ma per servire di strumento ad ottenere patti.

Più sotto poi, alla pagina quarta, si dice:

« Respinto dall'Assemblea di Versailles il trattato di commercio colla Francia, ci troviamo con una tariffa generale che non era fatta per difendere i nostri interessi verso quest'ultima nazione con la quale credevamo di averli amichevolmente composti mercè il trattato del 1878. Si riuscì invece a concludere il trattato con l'Austria che pareva più difficile. Poscia alla nimistà doganale della Francia successe un accordo provvisorio, finchè non si strinse il definitivo col trattato del 1881, senza che fosse per altro riveduta la tariffa generale. Ora ciò non deve ripetersi, non lo vuole la nazione... ». Ieri ho parlato di nazione, che si invocava come quella che volesse alte tariffe; e qui vedete da quale sorgente ho tratto la frase che ora censura l'onor. Brioschi. « Ora ciò non deve ripetersi, non lo vuole la nazione e non lo possono pertanto volere neppure il Governo ed il Parlamento. In siffatte questioni doganali oggi i popoli si sono fatti gelosi ed irritabili... ».

Poi si continua:

« Noi perciò crediamo che il popolo italiano (dopo la nazione, vi è invocato il popolo) voglia la revisione generale della tariffa (non era il Governo che la volesse) preparata con serietà e ponderazione e profondamente studiata nel Parlamento, come base (non come norma di Governo) come base anche dei trattati di commercio ».

Alla pagina 228 di quel medesimo documento si legge:

« Non si può procedere coi principî ideali, come sarebbe, a modo d'esempio, quello di trattare tutte le industrie colla stessa misura di

dazi fiscali, nè coll'empirismo di provvedimenti accozzati in fretta senza maturo esame. Dall'inevitabile contrasto dell'idee e degl'interessi, da queste controversie *che dureranno non solo finchè durano i dazi, ma anche dopo*, perchè in Inghilterra, dove i dazi protettori sono aboliti e si credevano sepolti per sempre, vediamo combattere per ripristinarli in parte, bisogna sapere con savio temperamento trarre il concetto e gli argomenti dei veri bisogni e dei veri interessi della nazione, i quali devono scaturire dalla fonte limpida, e non appannata, *del vero e del certo*. È tempo di assoggettare a nuove e più mature indagini alcuni problemi i quali finora piuttosto si intuiscono che si studiano, e dalla soluzione dei quali deriva in gran parte LA STABILITÀ E L'EGUAGLIANZA *delle condizioni economiche coordinate con un savio reggimento doganale* ».

Ecco le teorie fatte accettare al Governo; e dalla cui applicazione, per congegni artificiali, comechè frutto di profondo studio, dei problemi si attendeva la soluzione che doveva condurre alla *stabilità e all'eguaglianza* (più che alla quadratura del circolo!) *delle condizioni economiche coordinate con un savio reggimento doganale*.

Ecco le teorie dalle quali derivò il concetto di una Commissione d'inchiesta: intorno al quale concetto fu, dalla stessa Giunta della Camera, presentata proposta in apposito articolo, inserito nella legge di tariffa che si riformava nel 1883.

Fatta la relazione dalla Commissione d'inchiesta, il Ministero presenta come suo il progetto della Commissione. Nessuno ha contraddetto, nessuno può contraddire cotesto fatto.

Dunque non so se la responsabilità d'iniziativa della legge del 1887 pesi contro il Ministero, ovvero contro la Commissione, che non più esiste come tale, dopochè il suo ufficio è cessato.

So che la Commissione giuridicamente e costituzionalmente è composta dal voto parlamentare e dal Ministero.

Però è cosa certissima che si creò mano mano un ambiente favorevole all'indirizzo protezionista. Cominciò a parlarsi in nome di nazione e di popolo; si sostituì la responsabilità collettiva, sostanzialmente inefficace, del Parlamento, a quella speciale del Governo; e, con frasi, non avvertite nel 1878, con altre, più determinate

nell'83, con proposte e deliberazioni legislative d'inchieste, con stampe di volumi, s'indusse il Ministero a seguire la corrente.

Ma la questione, onor. Brioschi, non è codesta; è un'altra: ed ella, nella sua equanimità, l'ha ben posta, e risolta, oggi.

Ella ha detto che gli aggravii alle tariffe portati dalla Commissione della Camera nel 1887, furono pochi. Qui ha torto. Sono moltissimi, gravissimi. Preghi, con me, il Governo, di pubblicare un prospetto delle proposte della Commissione accettate dal Governo, in confronto alle proposte della Commissione della Camera dei deputati, e della tariffa preesistente; preghi, perchè il confronto s'integri con i maggiori aggravii, auspicanti sempre o tolleranti Commissione e Governo, apportati dalla Camera: e allora vedrà che importanza e che estensione ebbero tutte le improvvisate modificazioni.

Le maggiori esacerbazioni non furono minimamente circoscritte al fine di facilitare un trattato di commercio coll'Austria; costituirono un aggravamento sostanziale su tutto il sistema.

E di vero, se con l'Austria-Ungheria non si hanno che 47 voci vincolate; se la Giunta e la Camera ne mutarono un numero triplo: come si dirà, siccome ha detto il senatore Brioschi, che le voci ritoccate dalla Giunta miravano solo ad ottenere buoni patti dall'Austria-Ungheria? E non si dimentichi che negli aumenti ve ne hanno del 30, 40, 50, 60, 90, 100, e fino del 300, per cento, e taluni anche assai più forti.

Ma, se l'aggravamento si fosse fatto soltanto per ottenere il trattato con l'Austria-Ungheria, mi permetta di dirgli l'onor. Brioschi, che egli, ciò ammettendo, ha risolto la questione contro il suo assunto; ha ammesso cioè che la tariffa del 1887 non era fatta per andare tutta quanta in vigore. Difatti, per la parte sottoposta a convenzione, e per l'Austria, e pei paesi ammessi all'eguale trattamento, rimase senza valore.

D'altra parte, quando l'aggravamento resta per tutti i paesi coi quali non vi ha convenzione, e ve ne ha taluno col quale gli scambi dovrebbero essere estesissimi: potete domandare, anche dopo trascorsi due anni, la facoltà di mantenere tariffe che non avrebbero più ragione di esistere?

Il loro ufficio lo fecero.

Dallo zero che fate pagare alla parte con cui avete stretto i patti per i cavalli, e per i legnami, andate non so al quanto per cento per tutti gli altri articoli.

CARCANO, *commissario regio*. C'è però la clausola del trattamento della nazione più favorita.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ma, siccome colla Francia non abbiamo convenzioni, così una gran parte del mercato coll'estero è di fatto sotto il regime di una tariffa generale che i suoi propugnatori proclamano non essere stata fatta per aver vigore. Non è lecito quindi lasciare la differenza del 100, del 200, del 300 e più per cento, tra la tariffa generale e la tariffa convenzionale.

Cento bottiglie di birra, dissi ieri, pagano 20 lire con la tariffa generale, ne pagano 3 con la convenzionale, vale a dire presso sei volte meno.

Codesto dazio, ripeto, agisce come proibitivo per tutti gli altri paesi; e voi in questo modo togliete la concorrenza dal vostro mercato, e vi private del reddito fiscale che otterreste, se da 3 lire lo portaste a 4 o anche a 5.

Se quella fu tariffa di minaccia, di calcolo, ora che non potete estendere la tariffa convenzionale ai paesi coi quali avete altri traffici, bisogna adattare la nuova tariffa alle contingenze.

Ma questo è poco. Dissi che sono di piccolissima importanza le voci convenzionate con l'Austria; e per essi quindi il trattamento della nazione più favorita si risolve in un'assai piccola cosa.

Se la massima parte delle voci della tariffa doganale furono sottoposte a dazi enormi per servir di esca alla Francia onde farle consentire l'accordo; se la Francia non consentì: egli è evidente che la tariffa elevatissima non ha più ragione di esistere; anche perchè ad essa manca il consenso della Commissione di inchiesta, la quale non designava come dazi normali quelli della tariffa generale.

La Commissione d'inchiesta li ha consigliati per politica; non li ha proposti però come definitivi: le tasse che sono di 300, 400 o 500 per 100 di più di quanto devono essere, non si possono, in nome di qualsiasi scuola, volere e mantenere a lungo.

Ebbene, noi siamo in questo stato: non ab-

biamo trattati, e d'altro canto abbiamo tariffe generali che voi, autori delle tariffe, voi studiosi delle tariffe, voi testimoni delle tariffe, voi stessi avete dichiarato che non devono governare i nostri scambi, ma devono servirci solo di mezzo, per procurarci buoni patti commerciali.

La questione pertanto si riduce a questo: i 15 mesi non bastano. Ma per me erano già soverchi 15 giorni di prova, dopochè era fallito l'accordo con la Francia; poichè l'indole della tariffa è determinata dalla sua origine; nè occorreva esperimento alcuno, per provare che essa non è la tariffa che deve governare gli scambi dell'Italia con gli altri paesi. Tutti siamo d'accordo che quella tariffa non deve durare: dunque perchè non si consente di rivederla? I danni sono minimi? Sono massimi e sono progredienti.

Ieri ho posto tutta l'attenzione alle manifestazioni dell'onorevole regio commissario; e dalle cifre che egli ha portate, mi sono convinto che il danno del presente regime doganale non è soltanto persistente, ma è anche progressivo; e lo spiego. Si sa, e l'aveva rilevato il senatore Magliani, che sulla fine del 1887 a tutto il febbraio 1888 si erano fatte delle provviste, le quali naturalmente dovevano scemare le importazioni nei primi mesi dell'applicazione della tariffa generale. Questo, fino ad un certo punto, attenua il danno del minor reddito dei primi mesi di governo della tariffa; e, d'altro canto, attenua il danno economico della nazione, perchè i prodotti immessi in Italia sotto l'azione di tariffe miti, servono al doppio oggetto d'impedire l'eccessiva elevazione del prezzo delle derrate, e di sostenere qualche concorrenza contro quel monopolio legale della produzione indigena, a creare il quale sono destinati i dazi protettori.

Ora, economicamente, il danno al consumo fu minore nel primo semestre; ma il reddito fiscale fu anche scarso.

Onde se, solo perchè cresce un pochino il reddito fiscale, si crede che le tariffe producano il loro frutto, non si crede cosa esatta: dappoi che cotesto aumento non sta minimamente in rapporto con le previsioni. Si trattava di ottenere da 30 a 40 milioni; e sento che ne ottenete soltanto pochissimi.

E quelli che ottenete sono meramente figurativi; perchè, l'ho già detto, e nessuno ha vo-

luto rilevarlo, peade un progetto di legge in Senato per convalidare un decreto, mediante il quale si restituiscono alle industrie della marineria i dazi che si fanno pagare, e che figurano fra gl'introiti dei dazi detti industriali, sui materiali delle industrie siderurgiche. Lo Stato, che è il più grosso consumatore, sottostà direttamente, e, più che direttamente, indirettamente, a pagare esso, a spese sue, il maggior costo dovuto agli accresciuti dazi sopra le materie essenziali ai lavori ed alle opere che egli ha interesse di produrre o di acquistare per i suoi servizi; e restituisce, con una mano, ciò che pare che incassi con l'altra.

In sostanza, le sole restituzioni di dazio all'opificio di Terni, ai costruttori navali, alle Società ferroviarie, bastano ad esaurire ogni apparente maggiore reddito fiscale attribuito agli accresciuti dazi industriali di confine, e a renderlo anzi inferiore a quello degli anni antecedenti alla tariffa del 1887.

Risultato finanziario non se ne ha: esso non solo non risponde alle previsioni, ma è notevolmente minore di come sarebbe riuscito dal marzo 1888 in poi, ove non si fosse mutata la tariffa precedente.

Badi, infatti, onorevole senatore Brioschi: lo stato precedente rispetto al reddito fiscale, non era uno stato immobile.

Fra i cespiti delle pubbliche entrate, quello il cui reddito più sicuramente, sebbene in forma aritmetica, aumenta, è il doganale: perchè cresce la popolazione; perchè, contratta l'abitudine di dati consumi, questi si fanno sempre più intensi; perchè un popolo che non sia povero, consuma sempre di più: laonde, se le aliquote dei dazi di confine fossero rimaste identiche a quelle dell'antecedente tariffa, voi avreste avuto un reddito indiscutibilmente progressivo, e di certo maggiore di quello conseguito dal marzo 1888 in qua.

Perchè dunque non volete arrestarvi a questo che a voi pare brevissimo, insufficiente esperimento, quando avete in mano la prova che l'esperimento, sempre più eloquentemente, depone contro il vostro assunto, che era una teoria aprioristica, omai luminosamente smentita dal fatto?

Il sistema non fallisce nelle sole esportazioni, il cui difetto costituisce una vera desolazione

per l'Italia; ma fallisce pure agli effetti auspicati dagli industriali; fallisce assolutamente agli effetti attesi dalla finanza dello Stato; fallisce ad un altro oggetto che costituisce il punto debole dei vincolisti, e nel quale essi, pur sempre illudendosi, tuttavia immaginano di trovare dalla loro parte la recente prova sperimentale.

Sono scemate, si è detto, le esportazioni, ma in proporzione maggiore sono scemate le importazioni: il che, aggiungesi, è un vantaggio; perchè, in confronto del passato, abbiamo speso meno oro per saldare il disavanzo delle nostre esportazioni.

Di per sé stessa, lo dissi e lo sostengo, la bilancia commerciale prova nulla. E chi vi credesse, dovrebbe ammettere che la nazione più fallita di tutto il mondo sia l'Inghilterra, dopo la Francia, il Belgio e altri paesi elevati nella scala della civiltà; ed invece che il più ricco paese sia la Russia.

La cosa è perfettamente all'inverso: ma non discutiamola; perchè, altrimenti, parrebbe si volessero fare delle teorie: prendiamo invece alla lettera, il fatto delle nostre esportazioni rispetto alle importazioni.

AmMESSO che ci siano stati 603 milioni di sbilancio nel 1887, ed ammesso che una parte di tale somma, un 150 milioni, vada a carico del 1888, cosicchè lungo quell'anno lo sbilancio sia arrivato ad oltre 400 milioni: che cosa proverebbe ciò? Proverebbe che, anche sotto le alte tariffe, lo sbilancio è notevole. E quanto al corrente anno rilevo che, a tutto maggio, abbiamo di già uno sbilancio tra l'esportazione e l'importazione della bagattella di 135 milioni.

In questo stato di miserie economiche, dunque, in cui si trova l'Italia, se la famosa bilancia commerciale deve dire qualche cosa, dove sta questo Eldorado che le alte tariffe dovevano portarci? Dov'è l'oro, ossia, secondo alcuni, la ricchezza per eccellenza, non soltanto misuratrice di ogni valore, non soltanto arbitra dei prezzi, ma tale ancora che, con lo scemare del suo valore o con la sua abbondanza, con ciò solo, l'umanità è più ricca, e con l'elevarsi del suo valore o con la sua scarsezza, è più povera?

Cotesta ricchezza, a seguito della restrizione dei nostri scambi internazionali, io non la vedo. È ben vero che io non sono dell'opinione di coloro che esagerano la virtù dell'oro. Io nego

che, dal suo rincaro nel mondo, sieno derivati i grandi guai, che nell'economia degli Stati, si lamentano. Se l'oro, non già si distruggesse affatto, ma si assottigliasse ancora, l'umanità potrebbe pur sempre progredire; perchè essa non mangia, non veste, non si alloggia, non si riproduce, non soddisfa tutti i bisogni consumando oro, ma tutte le cose utili occorrenti a mantenere la vita. Però la ricchezza per eccellenza, l'oro, che sarebbe scopo dell'indirizzo nuovissimo ed eccezionalmente vincolista, nel primo anno, quando cioè il paese, per la virtù del nuovo sistema, sarebbe stato meno povero, sarà scemata di oltre 400 milioni; nel secondo anno, cioè nel corrente, se da gennaio a maggio è in *deficit* di 135 milioni, tale *deficit* assommerà, in fine di anno, ad oltre 300 milioni.

Ma cotesti sono esagerati errori: però, se fossero verità, un *deficit* di 300 milioni, nelle nostre misere provviste metalliche, e nelle pessime condizioni economiche nelle quali versiamo, non so come possa far vivere tranquilli autori e fautori del sistema. L'esportazione ci manca, gli scambi si assottigliano; e chi può negare, anche deridendo, quale teoria economica, come noi facciamo, la bilancia di commercio, che lo stato presente di cose, dal riguardo della quiete monetaria, non sia un grave imbarazzo per l'Italia?

Il ministro delle finanze si rallegrerà se, nel mese di giugno, incasserà qualche cosa di più mediante il dazio dei cereali: ma, per quanto ciò possa essere contabilmente confortante, in sostanza si risolverà in maggior angustia dell'economia del paese, ed in maggior disagio monetario. Nè aggiungo altro.

La mia tesi è questa: provvedete, riparate in quanto è possibile; ne siete a tempo.

Mi pare di avere risposto con moderazione, se dirò anche con sufficienza, non però con abbondanza, all'amico senatore Brioschi.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che domandi la parola, la discussione generale su questo progetto di legge si ritiene chiusa.

Si passerà alla discussione degli articoli.

Si legge l'art. 1.

Art. 1.

Sono convalidati:

a) il regio decreto del 17 novembre 1887,

n. 5084 (serie 3^a), col quale furono approvate le disposizioni preliminari ed il repertorio generale per l'applicazione della tariffa doganale;

b) il regio decreto del 18 dicembre 1887, n. 5116 (serie 3^a), ed il regio decreto del 27 agosto 1888, n. 5675 (serie 3^a), coi quali vennero introdotte variazioni, soppressioni ed aggiunte nel repertorio suddetto (1).

È aperta la discussione su questo primo articolo.

La parola è al senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesta la parola per rivolgere una raccomandazione all'onor. commissario regio.

Non so se questo sia l'articolo il più adatto, ma credo che possa andare anche sul primo articolo.

L'onor. commissario regio sa come il solfato d'allumina si ottiene dagli idrati per mezzo dell'acido solforico oppure direttamente dalla bauxita.

Sa pure che in Italia vi sono fabbriche dell'uno e dell'altro sistema, e sa anche quali sono le industrie nelle quali si adopera il solfato di allumina.

Ora avviene questo, che alcune delle fabbriche le quali producono solfato col secondo dei sistemi suddetti credono di essere gravate rispetto alle altre, in quanto che l'idrato entra in Italia senza dazio.

Non conosco abbastanza la questione per potere esprimere un giudizio al riguardo. Raccomando per conseguenza soltanto al commissario regio che il Governo voglia far studiare la questione come deve farlo per altre relative ai prodotti chimici.

CARCANO, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *commissario regio*. Sono grato al senatore Brioschi, che ha richiamato l'attenzione su di una questione che merita di essere presa, anzi dirò meglio, ripresa in attento esame.

Anche qui, come suole accadere in queste materie, ci sono due correnti di interessi diversi, anzi opposti. Il solfato d'alluminio, usato specialmente nella fabbricazione della carta e

(1) V. il testo dei reali decreti ivi menzionati nello stampato della Camera dei deputati, n. 60.

nelle tintorie, si produce con due metodi diversi e, naturalmente, rivali tra loro. Concertere un trattamento daziario che li soddisfi entrambi, non è facile.

È questione non nuova; fu esaminata già dalla Commissione nominata dal Governo per preparare le modificazioni alla tariffa doganale riguardo ai prodotti chimici.

Ma lo studio, si può dire, non fu esaurito, e la stessa Commissione nella relazione che fece al Governo e che è allegata al progetto di legge che sta avanti alla Camera dei deputati (credo, in istato di relazione) così concluse sopra tale argomento:

« Il Comitato deliberò che il Governo abbia a promuovere maggiori studi per ricercare se convenga adottare provvedimenti doganali differenti da quelli ora suggeriti, nell'intento di accordare un'eguale difesa alle due industrie nazionali che producono il solfato di alluminio, l'una con materiale del paese, l'altra con materiale tratto dall'estero ».

È dunque con lieto animo che io accolgo la raccomandazione del senatore Brioschi, ed a nome del Governo posso assicurare l'onor. senatore che anche questa questione sarà presa nel più attento studio per quelle eventuali modificazioni che potessero trovarsi opportune, onde trattare egualmente, secondo equità e giustizia, ogni ramo di industria nazionale.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio l'onor. commissario regio delle fatte dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 1° di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Alla voce 335 della tariffa generale doganale, approvata con la legge del 14 luglio 1887, n. 4703, è soppressa la nota riguardante l'importazione temporanea di materiali destinati alla fabbricazione dei cordoni sottomarini.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto reale può essere vietata l'uscita delle merci, che siano considerate quale contrabbando di guerra.

Può pure per decreto reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, nello scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento tali decreti per essere convertiti in legge.

(Approvato).

Art. 4.

Nei luoghi e per le fabbriche dove non sia prescritto dal Ministero delle finanze il versamento diretto nelle tesorerie dello Stato, la riscossione delle tasse sulla vendita degli spiriti, sulla fabbricazione della birra, delle acque gazoze, delle polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, della cicoria preparata e prodotti similari, degli zuccheri, del glucosio, degli olii di seme di cotone, e sulla produzione dell'acido acetico puro e rettificazione dell'acido acetico impuro, sarà fatta ne' modi e con le forme genti per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 5.

Agli articoli 2, 7, 9, 10, 12, 24, 25, 29, 32, 56, 57, 58, 61, 73, 74, 76, 85, 86 e 88 del regolamento doganale 11 settembre 1862, n. 867, approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — *Zone di vigilanza.* — Al confine di terra fino alla distanza di 10 chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di 5 chilometri dal lido, è stabilita una zona detta di *vigilanza*, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento di impedire il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e special-

mente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine e dove sianvi, rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.

Art. 2 bis. — Con decreto reale, che andrà in vigore contemporaneamente alla presente legge, saranno determinate e descritte le zone di vigilanza, sulle basi indicate dall'articolo precedente.

Il Governo avrà facoltà di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti articoli 56, 56 bis, 57, 57 bis, 57 ter, 58 e 58 bis, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

Le zone di vigilanza come sopra determinate potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle Camere di commercio locali ed il parere del Consiglio di Stato. Quando la zona venga maggiormente estesa, sarà stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli articoli 65, 56 bis, 57, 57 bis, 57 ter, 58 e 58 bis, o a quali di esse.

I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 7. — *Dichiarazione.* — Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall'art. 24.

I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatari presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 9. — *Diritti da pagare.* — I diritti per l'importazione, per la esportazione, e per il magazzinoaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli, di lamine e di altri contrassegni, e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale

o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

Art. 9 bis. — *Riscossione e prescrizione.* — I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per la riscossione si estingue trascorsi due anni dalla data della dichiarazione.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 10. — *Lamine, piombi ed altri contrassegni.* — I colli di merci estere, che vengano trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli articoli 28 e 49, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti l'identità.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'art. 27.

Il Ministero delle finanze potrà permettere la apposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalità delle lamine, dei piombi e di altri contrassegni, e la tassa che per l'apposizione di essi dovrà essere pagata dagli speditori della merce.

Art. 12. — *Garanzia dei diritti, delle multe*

e delle spese. — Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Art. 24. — *Forma e requisiti della dichiarazione.* — La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. È ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potrà essere permessa con decreto del ministro delle finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere:

- a) il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;
- b) il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;
- c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
- d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualità secondo le voci della tariffa, e le rispettive quantità.

Sarà dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità o di valore, sulle quali debba essere liquidato il dazio, non vi siano scritte, oltrechè in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.

Art. 25. — *Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione.* — In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano, del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese, la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.

Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 25 bis. — L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto recuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

Le merci non potranno essere vendute, in nessun caso, per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine.

In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, delle multe e delle spese.

Art. 29. — *Spedizione di merci senza visita.* — La dogana potrà dare la *bolletta di cauzione* senza precedente verificaione delle merci, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'art. 10, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione della visita deve

farsi nella dichiarazione indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, nonchè il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, semprechè sieno riposte in carri (vagoni), o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

Chi esercita strade ferrate è responsabile della esattezza delle spedizioni.

Art. 32. — *Importazioni ed esportazioni temporanee.* — Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 56. — *Vigilanza nelle zone.* — Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizi che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 61.

Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non sieno muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta, che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero e il glucosio solido in quantità non superiore a dieci chilogrammi; il caffè in quantità non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantità non superiore a dieci chilogrammi.

Art. 56 bis. — I suddetti generi possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta, anche per quantità maggiori alle sopra indicate, purchè non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare entro li territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei

comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'art. 27, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Art. 57. — *Bollette di legittimazione.* — Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:

il termine della loro validità, che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta, e di quella alla quale le merci sono destinate;

il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

la qualità e la quantità delle merci per le quali la bolletta è rilasciata.

Art. 57 bis. — La bolletta che trae origine da quella di pagamento può essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantità che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.

Art. 57 ter. — Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre già derivate da bollette di pagamento, purchè siavi indicata la bolletta di pagamento.

Pei venditori ambulanti nelle zone, la bolletta che trae origine da quella di pagamento varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento.

Il Ministero delle finanze designerà gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.

Art. 58. — *Depositi di merci nelle zone di vigilanza.* — Nelle zone di vigilanza non si pos-

sono tenere depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'art. 56, un permesso speciale.

Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantità da superare i bisogni locali d'un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

Il permesso speciale è rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso è valido per un anno.

Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno.

La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti è subordinata al parere della Camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

Art. 58 *bis*. — Non è richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

Nelle città chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non è richiesto nè il permesso speciale, nè la bolletta.

Art. 61. — *Perquisizioni*. — Le guardie di finanza, o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'art. 58, per verificare le merci ed i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone, quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'articolo 60, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza

l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di qua delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 57 del Codice di procedura penale.

Art. 73. — *Multa per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti*. — È dovuta una multa non minore dei diritti d'entrata, nè maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

La stessa multa è dovuta:

pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sospesi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo.

Art. 74. — *Pene per contrabbandi al di qua del confine*. — Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

Art. 76. — *Multe per contravvenzioni disciplinari*. — Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempie le condizioni.

Art. 85. — *Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe ed altre pene.* — Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che è determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del Codice di procedura civile per le controversie in materia d'imposte dirette e indirette.

Art. 86. — *Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.* — Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine, quando queste, conformemente all'organico, non sieno rette da sottufficiali della guardia di finanza.

Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'ufficio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, può decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facoltà indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale d'un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese ove e in quanto tali condanne accessorie occorran.

La decisione amministrativa non può essere emessa se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore dev'essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Art. 88. — *Arresto dei contravventori.* — Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi all'autorità competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese se all'uopo non basti la merce sequestrata.

(Approvato).

Art. 6.

Il primo capoverso dell'art. 65 del regolamento doganale è modificato come segue:

« Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

« Nello stesso senso si ritiene modificata la disposizione analoga contenuta nell'art. 66 del detto regolamento per le merci nazionali in uscita ».

(Approvato).

Art. 7.

All'art. 79 del regolamento doganale si aggiunge:

« La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma. ».

(Approvato).

Art. 8.

Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata, quelli di uscita e le sopratasse.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e delle precedenti riguardanti la materia doganale.

Il testo unico, col titolo di legge doganale, sarà pubblicato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, entro l'anno 1889.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 » (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ».

Prego uno dei signori senatori segretari di leggere il progetto di legge.

Il senatore *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 49).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io non intendo parlare sull'organamento dell'esercito perchè è materia certo non di mia competenza; e nemmeno sulle grosse spese inscritte nel bilancio del Ministero della guerra perchè so che mi risponderebbe, essere la conseguenza dello stato fatale della pace armata, in cui ci troviamo.

Mi limito a chiamare l'attenzione del signor ministro della guerra sopra un fatto deplorabile, che pure si lamenta nell'esercito. Ogni epoca è travagliata da' suoi malori; la nostra ha anche i suoi, e fra questi vuole essere se-

gnalato il suicidio. Ormai non vi ha regione, non vi ha provincia, non vi ha città che non sia funestata da continui suicidi. Il suicidio avviene in tutte le classi, in ambedue i sessi, in tutte le età, tra i ricchi, gli agiati, i miseri, nei maschi e nelle femmine, nei vecchi e persino ne' ragazzi. Le cause sono diverse e molteplici, non ultima, pur troppo, la soverchia ed immediata pubblicità, che sospinge all'imitazione.

È naturale pertanto che il suicidio si deplori anche fra i militari; ma quale è la causa più probabile del suicidio nell'esercito? Sono le cartucce, che si consegnano al soldato? Lo nega il signor ministro e con ragione. Forse la disciplina soverchiamente rigorosa ed i mali trattamenti?

Senza la disciplina n'andrebbe di mezzo la compagine dell'esercito; essa è necessaria ed indispensabile. Ma la disciplina si può esercitare in più modi e talvolta *il modo ancor m'offende*. Il paese è orgoglioso d'avere un'ufficialità altamente educata e conscia della sua missione e de' suoi doveri, ma in tutte le classi de' cittadini v'ha chi talvolta devia.

Un soldato, offeso per oltraggio, sente nel vigore della sua fibra, nell'ardore della sua balda giovinezza, tutta la forza dell'affronto e dell'offesa.

Il soldato sa che il fatto costituisce un reato punibile dal Codice militare, ma la nobiltà dei suoi sentimenti gli vieta la denuncia, la reazione lo trarrebbe a rovina, e nella sua esaltazione, nell'impeto e nel contrasto della passione s'appiglia al mezzo più spiccio d'un colpo di rivoltella.

Non posso quindi a meno di pregare il signor ministro perchè inculchi le più rigorose istruzioni, affinchè la disciplina sia esercitata sempre in modo che sia salva la dignità dell'uomo.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Cavallini ha toccato un argomento gravissimo, ma egli stesso ha dichiarato che purtroppo questa malattia del suicidio ha preso delle proporzioni, specialmente da due anni a questa parte, grandissime, non solamente nei militari, ma anche nei civili.

Basta aprire i giornali per vedere ogni giorno registrati suicidi di uomini e di donne di tutte le classi.

Anche l'esercito si è risentito di questa cattiva influenza, ed abbiamo, specialmente nell'ultimo anno 1888, un leggero aumento sul numero di suicidi accaduti negli anni precedenti.

L'onorevole Cavallini ha accennato a chiamare la mia attenzione per vedere se mai fossero le cartucce nuovamente distribuite al soldato quelle che possono facilitare i suicidi.

Io già ho risposto, alla stessa questione che fu sollevata nell'altro ramo del Parlamento, che non lo credo; e non lo credo perchè una cartuccia, un soldato che voglia ammazzarsi con un'arma da fuoco, ha sempre modo di trovarla. Prima di tutto le truppe montano la guardia, e quando montano la guardia i soldati non possono a meno di avere delle cartucce. E poi quando vanno al bersaglio una cartuccia fanno presto a trafugarla.

Furono levate le cartucce ai soldati nell'anno 1886, mi pare, dopo il doloroso fatto accaduto a Napoli. Forse si credette allora misura provvida quella disposizione; certo è però che tale disposizione aveva ferito un po' il sentimento morale nell'esercito.

Io ho creduto di ridonare al soldato la sua dotazione di cartucce, come aveva prima; ma ciò ho fatto dopo aver però sentito il parere dei comandanti dei corpi d'armata, i quali espressero parere favorevole.

Il soldato deve esser pronto a muoversi colle sue armi e col peso che deve portare in guerra.

E di vero il non dare le cartucce al soldato in tempo di pace presenta l'inconveniente di non avvezzarlo a portare tutto il peso che deve poi portare in guerra, e la dotazione di cartucce pesa non poco; e senza quest'abitudine si hanno poi i molti ritardatari nelle marcie.

Guardando le statistiche, cui io tengo dietro con molta accuratezza, io veggo che ci sono dei suicidi con armi da fuoco e specialmente nell'arma dei carabinieri, e ad essi sarebbe impossibile togliere le cartucce, perchè il loro servizio lo richiede. Ma avvengono anche molti suicidi che non sono mandati ad effetto con armi da fuoco; e ciò nell'esercito istesso.

Quindi io ritengo che lo aver ridato al soldato la sua dotazione di cartucce non sia la

vera causa della recrudescenza che si è verificata nel numero dei suicidi, ma che questo deplorabile fatto derivi piuttosto da una perturbazione che si manifesta nella società moderna.

Ma l'onor. senatore Cavallini ha chiesto la mia attenzione specialmente sull'applicazione della disciplina. Ora io a questo riguardo posso dichiarare all'onor. senatore Cavallini che la disciplina nel nostro esercito se è rigida, come deve essere, giacchè senza disciplina l'esercito non avrebbe modo di esistere, pure è paterna.

Ci può essere qualche abuso, ma questi abusi i comandanti delle truppe li puniscono rigorosamente; e l'onor. senatore Cavallini ha accennato benissimo come ciò costituisca un reato d'abuso di potere, e senza riguardo di sorta, qualunque sia il grado, quando succede un abuso di potere, questo è deferito immediatamente all'azione giudiziaria.

Ogni volta giunge al Ministero la notizia di un suicidio, io esigo che si investighino e si riferiscano le cause che han dato luogo a questo suicidio; e pur troppo io devo dichiarare che queste cause sono dovute in parte ad esaltazioni amorose, in parte ad aberrazione mentale, ed in parte a debiti che non si possono soddisfare, e quindi quel tale che si trova sotto il timore di essere punito col rigore della legge, si appiglia a quel disperato partito.

Ciò non toglie che io possa assicurare l'onorevole senatore Cavallini che tutta la cura del ministro deve essere quella, che le norme della disciplina siano applicate rettamente e giustamente, e di questo io l'assicuro che metto e metterò sempre tutto l'impegno perchè così sia fatto come sempre è stato fatto.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio l'onor. signor ministro della cortese sua risposta e mi tengo soddisfatto delle dichiarazioni da lui fatte.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Si passa alla discussione dei capitoli.

Il senatore, segretario, SOLIDATI-TIBURZI legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,878,500 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	100,000 »
3	Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali (Spesa d'ordine)	35,000 »
4	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
5	Casuali	305,000 »
		2,318,500 »
Spese per l'esercito.		
6	Stati maggiori e ispettorati	4,610,750 »
7	Corpi di fanteria	48,537,230 »
8	Corpi di cavalleria	9,533,470 »
9	Armi di artiglieria e genio	17,392,300 »
10	Carabinieri reali	22,083,400 »
11	Corpo veterani ed invalidi	455,100 »
12	Corpo e servizio sanitario	2,200,380 »
13	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per servizi amministrativi	3,018,700 »
14	Scuole militari per reclutamento degli ufficiali e sottufficiali	3,430,200 »
		111,261,530 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i>	111,261,530 »
15	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,803,900 »
16	Scuole militari complementari	912,300 »
17	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	956,800 »
18	Personale dell'istituto geografico militare	387,100 »
19	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio	2,241,900 »
20	Personale della giustizia militare.	490,900 »
21	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	1,421,500 »
22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione	4,532,800 »
23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, per i movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto	2,841,000 »
24	Vestiaro e corredo alle truppe. Materiali varî di equipaggiamento e dell'opificio arredi e spese dell'opificio e dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione delle bandiere nei forti	15,788,080 »
25	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	41,379,500 »
26	Foraggi ai cavalli dell'esercito	17,533,850 »
27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari	4,813,040 »
28	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni, modelli, ecc.	59,000 »
29	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	7,478,500 »
30	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	6,180,600 »
31	Materiale e lavori del genio militare	6,034,800 »
32	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse).	935,000 »
33	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	232,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	227,284,600 »

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1889

		<i>Riporto</i>	227,284,600 »
34	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria)		27,000 »
35	Ordine militare di Savoia		137,900 »
36	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali		151,000 »
37	Materiale sanitario		798,000 »
38	Spese per i distaccamenti d'Africa		10,924,100 »
39	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati (Spesa obbligatoria)		9,587,400 »
			<hr/> 248,910,000 » <hr/>
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
40	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative		4,774,458 64
	TITOLO II.		
	Spesa straordinaria		
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese per l'esercito.		
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
42	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).		500,000 »
43	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)		15,000,000 »
44	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)		235,000 »
			<hr/> 15,735,000 » <hr/>

Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.

45	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
46	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	1,700,000 »
47	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordnamento di poligoni e di piazze d'armi (Spesa ripartita)	6,000,000 »
48	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
49	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
50	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
51	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita)	500,000 »
52	Fortificazioni di Roma e Capua (Spesa ripartita)	1,000,000 »
53	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
55	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita)	2,700,000 »
56	Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (Spesa ripartita)	500,000 »
57	Spese per l'acquartieramento del presidio di Torino e pel complemento di quell'arsenale militare (Spesa ripartita)	400,000 »
		12,800,000 »

RIASSUNTO

—

TITOLO I.

Spesa ordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,318,500 »
Spese per l'esercito	248,910,000 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima	251,228,500 »
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	4,774,458 64
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	256,002,958 64
<hr/>	

TITOLO II.

Spesa straordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'esercito	15,735,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	12,800,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	28,535,000 »
<hr/>	
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	284,537,958 64
<hr/>	

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1889

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto in altra tornata.

Approvazione dei progetti di legge: « Estensione ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del Corpo reale equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465 » (N. 50); « Suppressione dell'obbligo della ferma di sei anni pei sott'ufficiali della regia marina » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge:

« Estensione ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del Corpo reale equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3^a), relative alla promozione dei sottufficiali della regia marina ad ufficiali del Corpo reale equipaggi, sono estese anche ai graduati delle categorie: aiutanti, infermieri e furieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare, e trattandosi di articolo unico, in altra seduta si voterà a scrutinio segreto.

Ora viene l'altro progetto di legge:

« Suppressione dell'obbligo della ferma di sei anni pei sott'ufficiali della regia marina ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con regio decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3^a), secondo la quale i sott'ufficiali della regia marina debbono contrarre la ferma di sei anni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Non essendovi alcuno che chieda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà pure votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Nell'ordine del giorno seguirebbe la discussione del disegno di legge per l'ordinamento della giustizia nell'Amministrazione, ma l'assenza dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rende impossibile ora questa discussione.

Con ciò l'ordine del giorno d'oggi sarebbe esaurito.

Per la seduta di domani l'ordine del giorno è il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione dei decreti reali n. 5084 (17 novembre 1887), 5116 (18 dicembre 1887), 5675 (27 agosto 1888) e approvazione di vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle, con facoltà al Governo di pubblicare il testo unico della legge doganale;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90;

Estensione ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del Corpo reale equipaggi delle disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465;

Suppressione dell'obbligo della ferma di sei anni pei sott'ufficiali della regia marina.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Ordinamento della giustizia nell'Amministrazione;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1889-90;

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1889.

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889 90.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Inviterei il Senato di porre innanzi al progetto di legge per l'ordinamento della giustizia i due bilanci che sono d'urgenza, pel dovere che abbiamo di non negare il nostro voto alla funzione finanziaria dello Stato, perchè non sarà solamente l'assenza del signor ministro dell'interno, presidente del Consiglio, che ci porterà a non affrontare ora questa discussione. Mi riservo però di pro-

porre che la discussione di una legge di così alto momento sia rinviata a novembre, non parendomi che nelle condizioni attuali di tempo e stagione si possa discutere un progetto di legge così importante che tocca i primi poteri dello Stato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Dichiaro all'onor. Pierantoni che è stato un errore il mio quello di leggere per primo all'ordine del giorno di domani il progetto di legge sulla giustizia nell'Amministrazione, essendosi già da prima stabilito che i due bilanci dovessero avere la priorità.

Essendo con ciò esaurito per oggi l'ordine del giorno, l'adunanza è sciolta (ore 5 pom.).

